

INFORMACOOP

AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 02

febbraio 2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ANGA: procedura di concordato con continuità aziendale

Con la Circolare 8 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo ha fornito alle Sezioni regionali dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014, nel caso in cui l'azienda si trovi in stato di concordato con continuità aziendale. Il Comitato ha ritenuto che la disposizione citata trovi applicazione "(...)laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal tribunale e non più soggetta ad opposizione".

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Circolare n. 172 del 08 febbraio 2017

ANGA: iscrizione per le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero

E' prorogato al 15 maggio 2017 il termine di presentazione della richiesta di iscrizione alla categoria 6 dell'ANGA delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti in possesso della ricevuta di iscrizione rilasciata ai sensi delle deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010 e deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012.

E' stato, inoltre, indicato che nel caso in cui la domanda sia rigettata o archiviata, anche su richiesta dell'impresa interessata, la Sezione Regionale competente dovrà procedere contestualmente alla cancellazione del richiedente dall'Albo.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 23 gennaio 2017, rubricata "Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016", in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2017

ANGA: chiarimenti per l'iscrizione nella categoria 6

L'Albo ha fornito alcune indicazioni relativamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 (trasporto transfrontaliero dei rifiuti), con particolare riferimento alla gestione della documentazione di cui di cui ne è richiesta la traduzione in

italiano.

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017

SISTRI: concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)

In data 01 febbraio ultimo scorso, Consip ha aggiudicato al RTI composto da Almagia Spa – Telecom Italia Spa – Agriconsulting Spa la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

In http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2015/gara_0021/

Albo trasportatori CT: prorogato il pagamento quote anno 2017

Il DL n. 244/2016 cd. Milleproroghe ha posticipato dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine ultimo per il pagamento della quota annuale di iscrizione.

La proroga è stata disposta per ovviare alle problematiche tecniche legate all'utilizzo dell'applicazione telematica prevista all'interno del sito istituzionale.

Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2016

Rifiuti: i formulari di identificazione rifiuti hanno natura attestativa

In merito alla natura del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), la Suprema Corte ha ribadito: "Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra -né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del codice dell'ambiente -il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p. Deve però aggiungersi che l'esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di FIR falsi non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere "sostanziale", perché i FIR rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento".

Corte di Cassazione, sentenza del 14 dicembre 2016 n. 52838

Scarichi: reflui derivanti dalla molitura delle olive

Con recente pronuncia la Cassazione conferma l'orientamento secondo cui "Integra la contravvenzione di cui all'art. 137 d.lgs. 152/06 (scarico non autorizzato ndr) lo scarico senza autorizzazione sul terreno e poi in un corso d'acqua dei reflui derivanti dalla molitura delle olive in base al combinato disposto degli artt. 124 comma 10 e 137 del D. Lgs. 152/06, tenuto conto della natura di attività industriale connessa ai frantoi oleari in quanto destinati alla produzione di beni".

Corte di Cassazione, sentenza n. 2985 del 20 gennaio 2017

SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI	20/03/2017	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8

		regime di dichiarazione mensile		
--	--	---------------------------------------	--	--

APPROFONDIMENTI

Garanzie finanziarie e attività di gestione rifiuti

Premessa

L'attività di gestione rifiuti (trasporto, intermediazione, recupero e smaltimento) è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria al fine di fornire un'adeguata copertura economica ai rischi connessi all'attività svolta dall'impresa.

Le garanzie sono previste a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attività svolta.

La garanzia finanziaria deve essere prestata nella forma della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa.

Le fidejussioni possono essere stipulate presso istituti bancari abilitati al rilascio di cauzione o società di assicurazioni abilitate ad esercitare il ramo cauzioni.

Garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

L'iscrizione (e il rinnovo dell'iscrizione) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria sottoscritta a favore del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare.

La garanzia assicura la copertura finanziaria di un eventuale danno ambientale che l'impresa può causare nell'esercizio della propria attività, nell'arco del periodo di iscrizione all'Albo.

La garanzia va prestata dall'impresa che intende svolgere le attività indicate nelle seguenti categorie di iscrizione:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e gestione centri di raccolta

categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Categoria 8: Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Categoria 9: bonifica di siti;

Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

La garanzia finanziaria viene richiesta all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione o rinnovo.

Le garanzie finanziarie per l'iscrizione nella categoria 1, compresa l'attività di gestione dei centri di raccolta, sono dovute solo se si intendono gestire rifiuti urbani pericolosi, sulla base delle quantità annue che devono essere dichiarate con la domanda d'iscrizione o rinnovo. In tal caso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999, si applica il regime di garanzia previsto per le iscrizioni nella categoria 5.

La copertura deve avere una validità pari a 7 anni (5 anni di iscrizione all'Albo più 2 anni per coprire eventuali inadempienze che potrebbero verificarsi nel periodo successivo al quinquennio di iscrizione).

Per quanto riguarda gli importi da garantire, le imprese che effettuano le attività elencate possono presentare garanzie ridotte del cinquanta per cento qualora registrate ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce (Emas), e del quaranta per cento qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (Art. 212, comma 10 del D.Lgs. 152/06).

La riduzione va richiesta alla Sezione competente, presentando copia dell'attestato di registrazione EMAS o del certificato UNI EN ISO 14001 con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

Garanzie finanziarie per l'esercizio di attività di smaltimento e recupero rifiuti

L'avvio delle attività di gestione rifiuti, sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata, sono soggette alla prestazione di:

- Garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge;
- Polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento a copertura dei danni a terzi provocati da inquinamento.

La fideiussione deve essere presentata in 03 originali (01 copia per il beneficiario, 01 copia per il Contraente e 01 copia per il Fideiussore).

Le garanzie finanziarie devono avere un massimale calcolato sulla base della capacità massima di stoccaggio/trattamento di rifiuti (espressa in Kg) dell'impianto, moltiplicata per i valori e parametri di riferimento previsti nell'allegato A della DGRV 1347 del 01/08/2014. Anche in questi casi gli importi delle garanzie possono essere ridotti del 40% se l'impresa è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e del 50% se l'impresa è in possesso di Registrazione EMAS, in corso di validità.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate prima dell'avvio dell'impianto di smaltimento o recupero e vanno rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza.

Gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti soggetti ad AIA sono obbligati alla presentazione di garanzie finanziarie che vanno prestate alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione di impianti.

Fidejussioni per la gestione e post gestione delle discariche

Le garanzie finanziarie che devono essere prestate dal gestore della discarica hanno il fine di assicurare l'attivazione, la gestione operativa della discarica, le procedure di chiusura e la gestione successiva alla chiusura della discarica. In particolare devono:

- 1) Garantire l'adempimento ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative per l'attivazione e la gestione operativa della discarica e le procedure connesse alla chiusura;
- 2) Garantire che la corretta esecuzione delle operazioni relative alla fase post operativa (manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica cessata).

Le garanzie sono prestate contestualmente all'attivazione della discarica e devono essere vigenti per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del Territorio, Decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del Territorio, Decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del Territorio, Decreto 26 maggio 2016 n. 141.

FAQ (Le domande più frequenti)

Perché si prestano le garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti ?

Le garanzie finanziarie assicurano la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall'impresa nell'esercizio dell'attività.

Quali sono i soggetti abilitati al rilascio delle garanzie finanziarie ?

Gli istituti bancari o società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione ai sensi della L. 348/1982.